

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 12 aprile 2012 si sono incontrate:

ITALFONDIARIO S.p.A. – Rappresentata dal Direttore delle Risorse Umane Dr. Cristiano Venanzoni

e

le OO. SS. di ITALFONDIARIO S.p.A.

R.S.A. FABI – nelle persone del segretario Cristina Quaglia e del segretario territoriale Franco Morandi;

R.S.A. FIBA/CISL – nella persona del segretario Marzia Ramacci e del segretario regionale Francesca Marrone

RR.SS.AA. FISAC/CGIL – nelle persone dei segretari Marco Antonini, Loredana Muraca, Franco Amendolagine, del segretario generale di Roma Centro Elena Toraldo e del segretario generale di Roma e del Lazio Giovanni Silvestri;

RR.SS.AA. UIL.CA nelle persone dei segretari Luciano Oppenheimer e Francesco Brunetti e del segretario nazionale Valeria Cavrini.

Premesso che

- l'impresa è titolare di un'azienda esercente attività di servizi finanziari, che occupa 382 dipendenti suddivisi tra le categorie dirigenti, quadri ed impiegati distribuiti in 8 unità produttive dislocate a Bari, Cagliari, Catania, Milano, Padova, Parma, Reggio Calabria e Roma.

- i rappresentanti sindacali aziendali menzionati in epigrafe sono rispettivamente titolari della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda, infatti risultano iscritti alle predette OOSS nell'insieme n. 226 lavoratori, pari a circa il 60% del totale lavoratori dipendenti dell'impresa.

- La recente crisi economica che ha coinvolto anche il settore del credito ed in particolare il mercato delle sofferenze, ha avuto ripercussioni sull'attività dell'Italfondiaro determinando negli ultimi anni un significativo ridimensionamento dei ricavi e della conseguente redditività dell'azienda, fino a raggiungere nell'esercizio 2011 un risultato di bilancio negativo.

- Si è reso pertanto necessario, in ragione della suddetta situazione economica negativa, adottare un piano di rilancio aziendale incentrato su Ricavi, Produttività e Costi.

- Le parti si sono incontrate nei giorni 16, 28, 29 marzo, 6, 7 e 11 aprile 2012 al fine di verificare la possibilità di individuare condizioni di flessibilità e competitività del lavoro coerenti con le necessità dell'impresa nell'alveo dell'area contrattuale del Credito.

- Italfondiaro provvederà, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e nei tempi tecnici necessari, a conferire mandato all'ABI.

si conviene quanto segue

Articolo 1 – *Ambito di applicazione*

1. La normativa contenuta nel presente accordo si applica a tutti i nuovi rapporti di lavoro costituiti alle dipendenze dell'impresa dalla data di sottoscrizione del presente accordo, stipulati per ogni categoria di personale e per ogni tipologia di rapporto di lavoro subordinato, nonché al personale in forza antecedentemente a tale data con contratto diverso da quello a tempo indeterminato a far data dall'eventuale trasformazione.

Articolo 2 – *Condizioni*

Tutti i nuovi inserimenti potranno avvenire alle seguenti condizioni:

TABELLE RETRIBUTIVE	- 20 % su tabellare CCNL
ORARIO DI LAVORO	40,00 ore orario di riferimento: Settimanale
STRAORDINARIO	15%
PREMIO AZIENDALE	NON RICONOSCIUTO
FERIE	20 giorni/anno
SCATTI ANZIANITA'	- 50% su tabellare CCNL

A partire dall'anno 2015 le parti, nell'ambito delle trattative relative al premio aziendale, valuteranno se modificare la disciplina della voce Premio Aziendale qui rappresentata. Tale eventuale modifica non produrrà effetti sull'ammontare complessivo concordato tra le parti a totale azienda ai fini della determinazione del premio aziendale medesimo.

A partire dal 2016 le parti valuteranno altresì, in funzione dei successivi rinnovi del CCNL di riferimento, se apportare modifiche alla disciplina degli scatti di anzianità qui individuata.

Articolo 3 – *Welfare*

Per tutti i rapporti stipulati ai sensi dell'art. 1 è istituito il seguente sistema di welfare:

Welfare package	Sanità	Previdenza	Mix
Previdenza integrativa	No	ITF standard	2%
Assistenza Sanitaria	ITF standard	No	Sanimpresa
Ticket Restaurant	No	No	ITF post 2009 (4 €)

L'individuazione del pacchetto, da effettuarsi all'atto della costituzione del rapporto di lavoro e successivamente al superamento del periodo di prova, sarà appannaggio del lavoratore. La modifica sarà possibile decorsi almeno 2 anni dall'attivazione attraverso specifica domanda da presentarsi entro il mese di ottobre ed a valere per l'anno successivo.

Il presente articolo si applica a tutto il personale in forza assunto post 19 giugno 2009, annullando qualsiasi diversa previsione in tema di previdenza integrativa, assistenza sanitaria e Ticket Restaurant.

Articolo 4 – *Orario di lavoro*

4.1 - *Orario di lavoro settimanale/Orario minimo giornaliero*

[Area containing multiple handwritten signatures and initials.]

L'orario settimanale si compone di 40,00 ore suddivise in 5 giorni lavorativi. Sono escluse dal computo, ove non previamente autorizzate, tutte le ore trascorse al di fuori dell'azienda.

Il calcolo della maggiore/minore prestazione opererà a livello settimanale, introducendo una conseguente nozione di flessibilità giornaliera della prestazione. La prestazione giornaliera non potrà, in ogni caso, essere inferiore alle 6,30 ore.

4.2 - Orario di riferimento e flessibilità in ingresso ed uscita

L'orario di ingresso per tutte le sedi sarà: 8-10 am.

Orario di riferimento: 9.00 – 18.00 (comprensivo di 1 ora di pausa pranzo); viene di conseguenza introdotta una flessibilità generale così individuata: (+/-) 1 ora. L'ingresso all'interno di tale fascia non richiederà giustificativo. Non sono viceversa consentiti ingressi in orari diversi da quelli indicati.

Viene altresì introdotta, in aggiunta alla flessibilità sopra descritta una flessibilità di tipo individuale con possibilità di:

Ingresso: sino alle ore 11.30.

Uscita: a partire dalle ore 16.30.

In caso di utilizzo di flessibilità individuale non è necessaria giustificazione, ma opererà il meccanismo del recupero all'interno della medesima settimana. La flessibilità individuale può essere goduta nel numero massimo di 1 volta la settimana.

In caso di fruizione permane l'obbligo di informare il proprio responsabile/Time.

Nel caso di fruizione di flessibilità individuale l'orario minimo resta fissato in ore 6,30 (oltre pausa pranzo). Orari di ingresso successivi o di uscita antecedente a quelli individuati daranno luogo alla normale richiesta di giustificazione (ad ore o ½ ferie).

4.3 - Pause:

- Pausa Pranzo: dalle 12.45 alle 14.15 da 60 a 90 mins;

- Breaks "interni" agli spazi aziendali;

- Break effettuati all'interno degli spazi aziendali (caffè/snacks), non richiedono timbratura.
- Limite di 1 alla mattina ed 1 alla pomeriggio;
- Durata: 10 mins;

4.4 - Prestazioni aggiuntive

- Maturano dopo i primi 30 minuti dal superamento dell'orario di lavoro individuale e successivamente ogni 15 minuti.

4.5 - Ferie


- Fruibili sia a giornata intera sia a mezza giornata.

Articolo 5 – Nuova occupazione

Italfondionario si impegna ad assumere, con le modalità di cui al presente accordo, un numero di lavoratori con contratto di lavoro subordinato pari a 92.

Le assunzioni di cui al presente accordo avverranno secondo le seguenti modalità:

data	Numero	Di cui TI
31.12.2012	16	7
31.1.2013	20	7
31.12.2014	20	7
31.12.1015	20	7
31.12.2016	16	7
TOTALE	92	35



3



Le assunzioni in tabella avverranno tra il personale in possesso del requisito di almeno 36 mesi di anzianità aziendale da computarsi dalla data di assunzione medesima.

Tale accordo annulla e sostituisce gli accordi del 19 giugno e 4 dicembre 2009, ad eccezione del solo art.3 del citato accordo di giugno che continua a trovare applicazione al personale ad oggi in forza assunto successivamente alla data del 19 giugno 2009.

Articolo 6 – *Verifica annuale sull'applicazione dell'accordo*

L'impresa si impegna a fornire annualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una relazione dettagliata sulle assunzioni di personale a norma dell'articolo 5, con indicazione della qualifica, mansione e inquadramento dello stesso. In tale sede, su richiesta delle OOSS ed a fronte di andamenti superiori alle previsioni di cui all'informativa ex art. 18, le parti potranno incontrarsi per verificare la possibilità di modificare le scadenze di cui all'art.5 del presente accordo.

Articolo 7 – *Sostenibilità e Riforma del mercato del lavoro*

Le parti inoltre si incontreranno su richiesta dell'azienda per verificare la sostenibilità del presente accordo alla luce degli andamenti economici dell'azienda stessa e per valutare le possibilità di modificarne le scadenze di cui all'art.5 in caso di permanenza dell'andamento negativo registrato per il 2011 richiamato in premessa. Allo stesso modo le parti si incontreranno successivamente all'approvazione della riforma del mercato del lavoro al fine di valutare possibili impatti della stessa ed individuare migliorie allo schema oggi delineato.

Articolo 8 - *Durata – Effetti della cessazione*

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2016 e si rinnoverà di quattro anni in quattro anni in assenza di disdetta da formularsi entro 6 mesi dalla data di scadenza. In caso di mancato rinnovo continuerà a regolare i rapporti dallo stesso disciplinati.

Articolo 9 – *Rimandi*

Per tutto quanto non regolato dal presente accordo si farà riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del Credito nonché al Contratto Integrativo Aziendale tempo per tempo vigenti.


Dichiarazione delle parti


Le parti riconoscono che il metodo della consultazione ed il confronto e' quello più proficuo per la soluzione dei problemi gestionali ed organizzativi e si impegnano ad utilizzarlo in ogni occasione si dovesse presentare, anche per migliorare ed ottimizzare le condizioni di lavoro e l'organizzazione aziendale.

Dichiarazione aziendale


La presente trattativa è stata effettuata anche nei confronti delle altre sigle rappresentate all'interno dell'impresa.



Roberto Calzavara


Maria Rana


Francesco Manara


Bruno


Giulio


Giovanni




Sonabolo

